

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

OPERA COMMISSARIATA - "Porto di Palermo - Lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree di interfaccia del Porto di Palermo con la Città" CUP I74I20000260005 Procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento appalto di lavori

Informazioni sulla gara	
ID	1155
Tipologia di gara:	Manifestazione di interesse
Tipo di fornitura:	Lavori
Atto di riferimento:	decreto commissario straordinario 6/2022
RUP:	Salvatore Acquista
Stato:	Conclusa
Soggetto aggiudicatore:	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Centro di costo:	Ufficio Tecnico
Destinatario fornitura/servizio:	Ufficio Tecnico

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	04 maggio 2022 10:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti:	12 maggio 2022 0:00:00
Data scadenza:	16 maggio 2022 10:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
Eventuali documenti integrativi

Documentazione gara
avviso manifestazione interesse

Chiarimenti**Domanda****Risposta**

Buongiorno, premesso che lo scrivente concorrente è in possesso di tutte le categorie richieste ad eccezione della categoria scorporabile OS18A, si chiede se la stessa può essere subappaltata al 100% ad impresa qualificata rispettando il principio di assorbimento che prevede la copertura della stessa con la categoria prevalente OG1.

Premesso che il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del codice dei contratti, come recentemente modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, e che nell'appalto in questione la categoria OS18-A è scorporabile, la risposta al quesito è affermativo. A tal proposito si richiamano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 relative al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e della Legge n. 80 del 2014. In particolare, per quanto concerne il subappalto delle categorie scorporabili, si segnala che: - Secondo l'art. 92, co. 1, del citato DPR "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Inoltre ai sensi del comma 7 "ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie (d'opera) per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente". - Secondo l'art. 12, co. 2 lett. b), della L. 80/20214 " non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale" - Ai sensi dell'art. 108, comma 3, le ulteriori categorie scorporabili "... sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo

	dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro”.
Domanda	Risposta
Buongiorno, con la presente si chiede, se è consentito il subappalto delle lavorazioni nel rispetto della Legge 29/07/2021 n. 108 di modifica dell'art. 105, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (codice degli appalti). I	Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del codice dei contratti, come recentemente modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021
Domanda	Risposta
Si chiede conferma che le categorie OS18-A ed OS21, così come le categorie OS18-B, OS3, OS28 ed OS30, siano interamente subappaltabili.	La risposta è affermativa e si invita a prendere visione della risposta data al quesito n. 1
Domanda	Risposta
buongiorno, si chiede cortese conferma che il requisito relativo al Rapporto di indebitamento di cui al punto 1) dei Requisiti di carattere speciale dell'Avviso - in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro Art. 5 comma 2 lett. b) - debba essere soddisfatto dal solo Consorzio e non anche dalle singole consorziate esecutrici indicate.	Si porta quanto espressamente previsto nell'avviso per manifestazione di interesse “Tale requisito di capacità economico - finanziaria deve essere posseduto, in caso di partecipazione in RT, da tutti i componenti del raggruppamento e, in caso di partecipazione mediante consorzio, anche dalla consorziata designata”.
Domanda	Risposta
Si chiede di specificare se le lavorazioni di cui alla categoria OS18B possano essere affidate interamente in subappalto.	La risposta è affermativa. Si invita a prendere visione della risposta data al quesito n. 1
Domanda	Risposta
La scrivente impresa in possesso della categoria SOA prevalente OG 1 Class. VIII e delle Cat. Scorporabili OS 21 e OS 18 A Class. VIII, in considerazione che con l'entrata in vigore del decreto semplificazioni è stato abrogato l'art. 105, comma 5, del D.Lgs 50/2016, ai fini dell'ammissione alla gara, chiede conferma che relativamente alle categorie scorporabili SIOS OS18/B, OS 3, OS 28 e OS30 (di importo inferiore al 10%), è possibile coprire i requisiti relativi alle predette categorie scorporabili con riferimento alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 92, comma 1, DPR 207/2010, dichiarando di volerle subappaltare ad imprese in possesso di adeguata qualificazione.	La risposta è affermativa e si invita a prendere visione della risposta data al quesito n. 1
Domanda	Risposta
In relazione alla possibilità di ricorrere all'avvalimento per le categorie OS3, OS28 ed OS30 si richiede se è possibile ricorrere all'avvalimento della categoria OG11 per classifica	Nella fattispecie, tenuto conto dell'incidenza % delle categorie OS3, OS28 ed OS30 ai sensi dell'art. 79, co 16, del D.P.R. 207/2010, non sussistono le

che ricomprenda il totale delle categorie OS3, OS28 ed OS30; in altre parole è possibile avvalersi di una OG11 - cl. V?	condizioni per classificare gli impianti nella categoria OG11.
Domanda	Risposta
Richiesta chiarimenti	non si rinvia nessun quesito
Domanda	Risposta
Si chiede di rendere disponibile il modello da Voi predisposto per l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la procedura in oggetto.	il modello utilizzabile per rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione è disponibile tra i documenti liberamente accessibili. Si tratta di un modello meramente indicativo e non esaustivo.
Domanda	Risposta
Spett.le Ente, si chiede di rendere disponibile il fac-simile Allegato A, al fine di poter inoltrare la manifestazione d'interesse alla procedura in oggetto.	vedi faq precedente
Domanda	Risposta
il bando di gara riporta che il possesso dei requisiti dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dell'operatore economico utilizzando il modello allegato A), però sul portale non è presente nessun allegato, si tratta di un refuso? Per le dichiarazioni di rito, il concorrente può ritenersi libero di presentare una dichiarazione sostitutiva in conformità alle richieste del bando?	Il modello messo a disposizione si riferisce esclusivamente alle dichiarazioni da rendere circa il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell'avviso per manifestazione di interesse. Di contro, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta libera e pertanto il riferimento al modello rappresenta un mero refuso. In ogni caso detto modello è meramente indicativo.
Domanda	Risposta
Buonasera, con la presente si chiede, non essendo presente alcun fac-simile "Modello A", così come riportato al paragrafo 7, possiamo provvedere con ns. modello. Grazie Distinti Saluti	vedi faq precedenti
Domanda	Risposta
Buongiorno, con la presente si richiede dove sia possibile scaricare il "Modello A - Domanda di partecipazione". Grazie.	vedi faq precedenti
Domanda	Risposta
Buongiorno, si chiede se potete pubblicare il "modello A" richiamato nell'avviso di manifestazione di interesse, grazie. Distinti saluti.	vedi faq precedenti
Domanda	Risposta
Buonasera, vi chiediamo dove possiamo reperire il	

<p>Modello A per la partecipazione alla procedura così come richiamato a pag. 6 del disciplinare di gara. Chiediamo inoltre se in caso di consorzio Stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del dlgs. 50/2016 sia necessario già in questa fase indicare le consorziate esecutrici. In attesa di Un vs. cortese riscontro è gradita l'occasione per porgere, Distinti Saluti.</p>	<p>Il modello è disponibile all'interno della sezione dedicata ai documenti di gara. In caso di partecipazione mediante consorzio occorre indicare la/le consorziata/e esecutrice/i.</p>
Domanda	Risposta
<p>al fine di poter rendere le dichiarazioni di gara, si chiede dove poter scaricare l'allegato "A"</p>	<p>vedi faq precedenti</p>
Domanda	Risposta
<p>Dove si può recuperare il modello allegato A?</p>	<p>vedi faq precedenti</p>
Domanda	Risposta
<p>Con la presente si richiede, in virtù del principio dell'assorbimento, se è possibile ricorrere all'avvalimento di una categoria OG11 - classifica V o maggiore per la qualificazione delle categorie OS3, OS28 ed OS30?</p>	<p>Considerato che, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del Decreto del M.I.T. n. 248/2016 " <i>L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. ...</i>" la risposta è affermativa.</p> <p>Ciò vale a chiarimento ed integrazione della risposta già fornita al quesito n. 7</p>
Domanda	Risposta
<p>Buongiorno Si chiede se in caso di avvalimento (nel caso specifico per la categoria OS30) il requisito di cui al punto 1 dei requisiti di carattere speciale dell'avviso (Rapporto indebitamento) può essere posseduto solo dal concorrente (e quindi da chi partecipa alla gara) oppure deve essere posseduto sia dal concorrente e sia dall'impresa che presta avvalimento. Grazie.</p>	<p>Posto che il requisito di capacità economico – finanziario non è oggetto di avvalimento, si precisa che, in caso di avvalimento di altro requisito di capacità tecnica, detto rapporto deve essere dimostrato dal partecipante alla gara e non anche dall'impresa ausiliaria.</p>